



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione VII – Brevetti nazionali, europei e domande internazionali di brevetto

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 45 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), e successive modificazioni e integrazioni, che definisce l'oggetto dei brevetti per invenzioni industriali;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019, n. 195, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, con il quale sono state individuate le funzioni della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Visto l'art. 32, comma 11, del Decreto Legge n.34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 aprile 2019 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, “Decreto Crescita” -, convertito con legge 28 Giugno 2019, n. 58, che al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, riconosce al Ministero dello Sviluppo Economico la possibilità di provvedere, annualmente e con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione Ufficio italiano brevetti e marchi, alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria;

Vista la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti il 9 maggio 2019, che prevede la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli di Proprietà Industriale, tramite il rifinanziamento della misura denominata *Brevetti+*;

Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2011 n.179 “*per la concessione di agevolazioni per la brevettazione e la valorizzazione economica dei brevetti a favore di micro, piccole e medie imprese*”, misura di intervento denominata *Brevetti+* con l'obiettivo di incrementare il numero delle domande di brevetto, tutelare la proprietà industriale, favorire la valorizzazione economica dei brevetti delle micro, piccole e medie imprese, favorendo lo sviluppo di una strategia brevettuale e l'accrescimento della loro capacità competitiva, con una dotazione iniziale di €30,5 milioni;

Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 agosto 2015, n.182 che istituisce una nuova misura, denominata *Brevetti+ 2*, per la concessione di

agevolazioni a favore delle PMI, finalizzate alla valorizzazione economica dei brevetti a valere sui residui della dotazione finanziaria della misura *Brevetti+*;

Viste le convenzioni sottoscritte in data 17 dicembre 2009, 23 dicembre 2010, 29 dicembre 2016, 28 marzo 2017 che hanno affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, la gestione delle suddette misure;

Considerato che con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 Dicembre 2015, n. 282, è stata sospesa l'acquisizione delle domande di agevolazioni per la brevettazione e la valorizzazione economica dei brevetti di cui agli avvisi del 3 agosto 2011 e del 7 agosto 2015.

Vista la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 17 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti al n. 341 il 9 maggio 2019, che destina nuove risorse finanziarie pari a 12,8 milioni di euro per il rifinanziamento della misura denominata *Brevetti+* finalizzata a supportare le PMI per la valorizzazione economica dei brevetti;

Visto il decreto direttoriale del 18 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 ottobre 2019, n. 256, che ha definito la programmazione finanziaria per l'anno 2019 delle misure *brevetti+*, *disegni+* e *marchi+*, prevedendo per la misura *brevetti+* una dotazione finanziaria complessiva pari a 21,8 milioni di euro, tenuto conto anche delle disponibilità finanziarie residue, pari a 9 milioni di euro;

Considerato che il suddetto decreto ha altresì disposto che gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle predette misure siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro 30 giorni dalla predetta data di pubblicazione del 31 ottobre 2019;

Vista la convenzione sottoscritta in data 19 luglio 2019 che ha affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, la gestione della misura *Brevetti+*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla riapertura del bando della misura *Brevetti+* per la valorizzazione economica dei brevetti;

Visto il Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 *final*, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 *final*, del 24 novembre 2015 e successivamente con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 *final*, del 7 dicembre 2017;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014 – 2020, approvati dal Comitato di sorveglianza il 16 dicembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi di sviluppo e di investimento europei, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una Strategia nazionale di specializzazione intelligente che individua specifiche aree tematiche di intervento ad impatto elevato sul

posizionamento competitivo delle imprese, in grado pertanto di rispondere alle opportunità emergenti e ai futuri sviluppi del mercato;

Considerato che la Strategia nazionale di specializzazione intelligente rappresenta la condizionalità ex-ante per l'attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuate dai programmi operativi cofinanziati con risorse dei fondi strutturali e di investimento europei;

Considerato che la Commissione europea, con lettera Ares(2016)1730825, del 12 aprile 2016, ha comunicato che Strategia nazionale di specializzazione intelligente soddisfa la condizionalità ex-ante 1.1. di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 19 e allegato XI.

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 recante indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del PON "Imprese e competitività", pubblicato nel portale del Programma (www.ponic.gov.it);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea n. L352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

DECRETA

Articolo 1.

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "*Carta nazionale dei servizi*": la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

b) "*Convenzione*": il disciplinare sottoscritto tra MISE UIBM ed Invitalia Spa del 19 luglio 2019;

c) "*Costi ammissibili*": il valore complessivo dei servizi specialistici ritenuti funzionali e coerenti con la valorizzazione del brevetto determinato in sede di istruttoria e corrispondente al piano dei servizi ammessi;

d) “*Imprese di nuova costituzione*”: le imprese costituite nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda telematica effettuata tramite la *procedura informatica* gestita dal *Soggetto Gestore*;

e) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

f) “*PEC del Soggetto Gestore*”: la casella di posta elettronica certificata utilizzata dal *Soggetto Gestore* per lo scambio delle comunicazioni, il cui indirizzo è brevetiplus@pec.invitalia.it;

g) “*PMI*”: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell’allegato 1 del *Regolamento General Block Exemption Regulation* e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;

h) “*PON Imprese e competitività*”: il Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” (PON IC) 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 *final*, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 *final*, del 24 novembre 2015 e successivamente con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 *final*, del 7 dicembre 2017;

i) “*Piano dei servizi*”: il programma di servizi specialistici ed il valore complessivo degli stessi, ritenuto necessario al raggiungimento dell’obiettivo di valorizzazione del brevetto;

j) “*Procedura Informatica*”: l’insieme delle procedure informatiche, adottate dal *Soggetto Gestore* per l’attuazione della Misura e accessibili dall’apposita sezione del portale istituzionale del sito web del *Soggetto Gestore* (www.invitalia.it), o analoghi strumenti informatici (PEC);

k) “*Progetto di valorizzazione*”: il documento che descrive la strategia di valorizzazione del brevetto, i servizi specialistici necessari al raggiungimento degli obiettivi e le informazioni essenziali e necessarie alla valutazione di merito;

l) “*Prossimi Congiunti*”: gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile);

m) “*Rapporto di ricerca con esito non negativo*”: il rapporto di ricerca, con la connessa opinione di brevettabilità, come definito nell’avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 3 Agosto 2011, n. 179, citato in premessa;

n) “*Regolamento (UE) 1303/2013*”: il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

o) “*Rating di legalità*”: l’indicatore sintetico relativo agli standard di legalità attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle imprese che ne abbiano fatto richiesta, secondo le disposizioni del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, Delibera AGCM 15 maggio 2018, n. 27165 (Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2018, n. 122, Bollettino AGCM del 28 maggio 2018, n. 20) ;

p) “*Regioni meno sviluppate*”: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

q) “*Domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda*”: la domanda che rivendica – entro i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda stessa – in uno degli stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi, il diritto di priorità di una precedente domanda nazionale, secondo le disposizioni dell’art. 4 della citata Convenzione e dell’art. 4 del Codice della proprietà industriale (D. lgs. n. 30/2005);

r) “*Soggetto Gestore*”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia;

s) “*Start-up innovative*”: le imprese di cui all’articolo 25, comma 2, del *decreto-legge n. 179/2012*, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del medesimo *decreto-legge n. 179/2012*.

Articolo 2.

(Obiettivi)

1. Favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.

Articolo 3.

(Risorse finanziarie)

1. La dotazione finanziaria complessiva da destinare alle *PMI* beneficiarie delle agevolazioni ammonta ad € 21,8 milioni. Tale dotazione potrà essere incrementata con le risorse del *PON Imprese e Competitività* a favore delle iniziative localizzate nelle *Regioni meno sviluppate*, che prevedano programmi di valorizzazione economica dei brevetti nell’ambito delle aree prioritarie di cui alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

2. Una quota pari al 5% (cinque) delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del *rating di legalità*. Qualora la suddetta riserva non risulti utilizzata entro 30 giorni dalla data di cui all’art.5 comma 3, le relative disponibilità rientreranno nella dotazione complessiva dell’intervento.

3. Un’ulteriore quota pari al 15% (quindici) delle risorse finanziarie disponibili è destinata alle *Start up innovative*, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese al momento

della presentazione della domanda di agevolazioni. Qualora la suddetta riserva non risulti utilizzata entro 6 mesi dalla data di cui all'art.5 comma 3, le relative disponibilità rientreranno nella dotazione complessiva dell'intervento e potranno essere utilizzate per quelle imprese la cui domanda di ammissione alle agevolazioni risulti eventualmente sospesa per esaurimento della dotazione finanziaria della Misura.

4. Gli oneri di gestione previsti per l'attuazione del presente Decreto e disciplinati nella *Convenzione*, sono a carico dei soli Fondi di cui al comma 1 con esclusione degli eventuali fondi aggiuntivi del *PON Imprese e competitività*.

Articolo 4.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le *PMI*, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1 gennaio 2017;
- b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1 gennaio 2016 con un *rapporto di ricerca con esito "non negativo"*;
- c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1 gennaio 2016, con un *rapporto di ricerca con esito "non negativo"*, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto;
- d) siano in possesso di una opzione o di un accordo preliminare che abbia per oggetto l'acquisto di un brevetto o l'acquisizione in licenza di un brevetto per invenzione industriale, rilasciato in Italia successivamente al 1 gennaio 2017, con un soggetto, anche estero, che ne detenga la titolarità;
- e) siano imprese neo-costituite in forma di società di capitali, a seguito di operazione di Spin-off universitari/accademici, per le quali sussistano, al momento della presentazione della domanda, le seguenti condizioni:
 - i. partecipazione al capitale da parte dell'università o dell'ente di ricerca, in misura non inferiore al 10%;
 - ii. titolarità di un brevetto per invenzione industriale o di un accordo preliminare di acquisto o di acquisizione in licenza d'uso di brevetto per invenzione industriale, purché concesso successivamente al 1 gennaio 2017 e trasferito dall'università o ente di ricerca socio;
 - iii. l'Università o l'ente di ricerca sia ricompreso nell'elenco degli enti vigilati dal MIUR.

2. Le imprese che soddisfino una delle condizioni di cui ai precedenti 5 punti, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Decreto se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritte nel Registro delle imprese;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
3. Non possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese:
- a) escluse dagli aiuti *de minimis*, ai sensi dell'art.1 del Regolamento CE 1407/2013;
 - b) aventi procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

Articolo 5.

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la *Procedura Informatica* e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web del *Soggetto Gestore*.

3. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del **30 Gennaio 2020** e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

4. Il progetto redatto e presentato deve evidenziare le modalità con cui l'impresa intende valorizzare economicamente il brevetto e come i servizi richiesti siano finalizzati al raggiungimento di risultati coerenti con la strategia descritta.

5. La richiesta on line di accesso alle agevolazioni è così articolata:

- a.sezione anagrafica;
- b. presentazione dell'impresa;
- c.descrizione dell'oggetto di brevetto con indicazione dello stato nell'iter brevettuale;
- d. obiettivi di valorizzazione economica dell'idea brevettuale;
- e.piano dei servizi specialistici richiesti;
- f.risultati attesi.

6. Alla documentazione devono essere altresì allegati:

- a.dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà: requisito di microimpresa/PMI, aiuti in regime *de minimis*, di regolarità contributiva, assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitori, di non aver ottenuto altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato aventi ad oggetto le stesse spese, carichi pendenti ed informazioni iscritte nei casellari giudiziari, procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

- b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità agli originali di tutte le copie dei documenti inviate;
- c. adempimenti antiriciclaggio;
- d. documentazione attestante lo stato di avanzamento del percorso di brevettazione o la eventuale titolarità/contitolarità del brevetto;
- e. preventivi di spesa con descrizione dettagliata delle attività previste, redatti dai fornitori in originale;
- f. liberatoria sulla privacy;
- g. in caso di Spin Off che richiedano l'ammissione all'agevolazione di un contributo per l'acquisto del brevetto, deve essere allegata perizia tecnica giurata di stima del valore del brevetto oggetto di cessione, redatta da tecnico abilitato, iscritto all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, degli ingegneri o dei periti industriali.

7. Tutta la documentazione prodotta deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della società proponente.

8. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate nei punti precedenti e/o non sottoscritte digitalmente non saranno oggetto di valutazione con conseguente decadenza automatica della richiesta di accesso alle agevolazioni.

9. Oltre a quanto sopra espressamente previsto si rimanda alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

10. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 ed all'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è riportato in allegato l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente *Decreto*.

Articolo 6.

(Spese ammissibili)

1. Il contributo è finalizzato all'acquisto di servizi specialistici, funzionali alla valorizzazione economica del brevetto, sia all'interno del ciclo produttivo, con diretta ricaduta sulla competitività del sistema economico nazionale, sia sul mercato. Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi – esclusa IVA - distinti per area di servizio e per sotto - servizi secondo quanto di seguito riportato:

a. Industrializzazione e ingegnerizzazione

- i. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto, analisi dei costi e dei relativi ricavi);
- ii. progettazione produttiva,
- iii. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo;
- iv. realizzazione firmware per macchine controllo numerico;

- v. progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto;
 - vi. test di produzione;
 - vii. produzione pre-serie (solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni);
 - viii. rilascio certificazioni di prodotto o di processo.
- b. Organizzazione e sviluppo
- i. servizi di IT Governance;
 - ii. studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati geografici e settoriali;
 - iii. servizi per la progettazione organizzativa;
 - iv. organizzazione dei processi produttivi;
 - v. definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi.
- c. Trasferimento tecnologico
- i. *proof of concept*;
 - ii. *due diligence*;
 - iii. predisposizione accordi di segretezza;
 - iv. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
 - v. costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);
 - vi. contributo all'acquisto del brevetto (solo per gli Spin Off e le start up innovative iscritte nel registro speciale al momento della presentazione della domanda di accesso); non sono ammissibili le componenti variabili del costo del brevetto (a titolo meramente esemplificativo: royalty, fee).

2. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente con modalità che consentano la piena tracciabilità degli stessi (bonifico bancario, R.I.BA., R.I.D., assegni microfilmati, carte di credito o di debito).

3. Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione.

4. L'impresa beneficiaria ed i fornitori di servizi per i quali è richiesta l'agevolazione non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario; tale divieto non si applica alla partecipazione detenuta dall'università o ente di ricerca nell'impresa beneficiaria costituita a seguito di operazione di Spin-off universitari/accademici di cui all'art.4 lettera e) del presente *Decreto*.

5. Non sono ammissibili i servizi specialistici erogati da:

- a. amministratori, soci (ad eccezione degli enti di ricerca di cui all'art.4 lettera e) del presente *Decreto*) e dipendenti dell'impresa beneficiaria o dai loro *prossimi congiunti*;

- b. società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro prossimi congiunti;
- c. soggetto cedente la licenza d'uso del brevetto, oggetto della valorizzazione, nel caso in cui la durata della licenza sia inferiore alla durata residua del brevetto medesimo.

Articolo 7.

(Entità del contributo)

1. E' prevista la concessione di un'agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del *de minimis*, del valore massimo di €140.000. Tale agevolazione non può essere superiore all' 80% dei costi ammissibili. Il suddetto limite è elevato al 100% per le imprese beneficiarie costituite a seguito di operazione di Spin-off universitari/accademici di cui all'art.4 lettera e) del presente decreto e per le iniziative la cui sede operativa in cui è svolta l'attività principale riconducibile all'ambito del *progetto di valorizzazione* del brevetto sia ubicata in una delle *Regioni meno sviluppate*.

2. L'agevolazione di cui al presente *Decreto* non è cumulabile con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di *de minimis* , laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sull'eventuale finanziamento bancario ottenuto dall'impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del piano dei servizi non assistita dal contributo di cui al paragrafo precedente.

Articolo 8.

(Criteri di valutazione)

1. L'istruttoria per la valutazione dei progetti di valorizzazione si svolgerà secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica.

2. La valutazione prevede:

- a. la verifica della sussistenza delle condizioni di accesso alla misura;
- b. l'esame di merito, basato su 4 criteri, di seguito esposti in ordine decrescente di rilevanza:
 - i. credibilità della strategia di valorizzazione economica della domanda di brevetto o del brevetto, in termini di capacità di introduzione d'innovazione e di accrescimento della competitività dell'impresa o di collocazione del brevetto sul mercato considerando:
 - 1. posizionamento di mercato, attuale e prospettico;
 - 2. effetti del brevetto sui prodotti/servizi aziendali;
 - 3. effetti del brevetto sui processi aziendali;
 - 4. copertura finanziaria del *progetto di valorizzazione*;

- ii. funzionalità e coerenza dei servizi individuati rispetto al percorso di valorizzazione brevettuale delineato nel *progetto di valorizzazione*;
- iii. coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di:
 - 1. esperienza e capacità del fornitore in relazione ai servizi richiesti;
 - 2. professionalità dei profili coinvolti nell'erogazione dei servizi;
- iv. congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi ed al profilo dei fornitori, in termini di:
 - 1. costo giornata/uomo;
 - 2. numero delle giornate/uomo;

3. I criteri di valutazione di cui ai punti ii) e iii) non si applicano ai soggetti beneficiari di cui all'art.4 punto e), limitatamente ai servizi forniti dall'università o dall'ente di ricerca che partecipa allo spin-off.

4. L'iter di valutazione prevede un colloquio con l'impresa proponente per approfondire tutti gli aspetti del *progetto di valorizzazione*.

5. Nel corso dell'istruttoria il *Soggetto Gestore* può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione già prodotta, ove ritenuti opportuni per la definizione dell'istruttoria. Tali richieste sono comunicate, a mezzo PEC, con una specifica nota alla quale la società stessa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti devono essere presentati al *Soggetto Gestore*, esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, il *Soggetto Gestore* procederà alla valutazione del *progetto di valorizzazione* sulla base della documentazione acquisita.

6. Nel caso il *progetto di valorizzazione* non soddisfi uno o più dei 4 criteri di valutazione, il *Soggetto Gestore* invia al soggetto proponente, a mezzo PEC, una comunicazione contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le eventuali controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni devono essere presentate al *Soggetto Gestore*, esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.

7. L'iter di valutazione sarà espletato nel rispetto dei termini previsti dall'art.5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma4, lett.c), legge 15 marzo 1997, n. 59".

Articolo. 9.

(Atto di concessione del contributo)

1. All'esito positivo del procedimento istruttorio, il *Soggetto Gestore* delibera la concessione del contributo.

2. Il rapporto tra il *Soggetto Gestore* e l'impresa beneficiaria è regolato da un atto di concessione del contributo, coincidente con il provvedimento di ammissione alle agevolazioni, i cui principali contenuti, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono: soggetto beneficiario, oggetto dell'atto di concessione e scopo delle agevolazioni, importi riconosciuti e dettaglio delle spese ammesse, obbligazioni del beneficiario, condizioni, modalità e termini di erogazione delle agevolazioni, modalità di verifica e di monitoraggio dei risultati, revoca delle agevolazioni. Il beneficiario dovrà inviare tramite la *procedura informatica* predisposta dal *Soggetto Gestore*, l'atto di concessione digitalmente sottoscritto dal Legale Rappresentante, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del suddetto atto, pena la decadenza automatica dalle agevolazioni.

Articolo 10.

(Modalità di erogazione)

1. Le richieste di erogazione devono essere presentate tramite la *procedura informatica* predisposta dal *Soggetto Gestore* e sono sottoposte ad un'attività di controllo amministrativo.

2. Le richieste di erogazione intermedie possono essere presentate con le seguenti modalità alternativamente ed a scelta della beneficiaria:

- a) a titolo di anticipazione, un importo fino al 30% del contributo concesso – richiedibile anche contestualmente alla firma dell'atto di concessione del contributo - previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta e di importo almeno pari al contributo da anticipare, redatta utilizzando lo schema di cui alla circolare del Ministero 21 dicembre 2012, n. 43138, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 23 gennaio 2013 e successive modifiche e integrazioni. La richiesta di erogazione dell'anticipazione deve essere presentata entro e non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione del contributo; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l'anticipazione;
- b) uno stato di avanzamento lavori intermedio (SAL) a fronte della fruizione di servizi specialistici il cui valore complessivo generi un'agevolazione erogabile compresa tra il 30% ed il 60% del contributo concesso, previa presentazione di una relazione che evidenzi lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati intermedi ottenuti e delle fatture, anche non quietanzate, relative ai servizi acquistati. La richiesta di erogazione del SAL deve essere presentata entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione del contributo; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l'erogazione del SAL.

3. Per le domande presentate ai sensi del precedente art.4 punto 1) lett. d) e ammesse alle agevolazioni, la prima erogazione, a qualsiasi titolo, è condizionata alla presentazione della

documentazione atta a dimostrare l'effettiva titolarità del brevetto o del contratto definitivo di licenza d'uso del brevetto oggetto del *progetto di valorizzazione*.

4. Il *piano dei servizi* deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di ricezione da parte del *Soggetto Gestore* dell'atto di concessione del contributo sottoscritto dal richiedente e inoltrato con le modalità indicate all'art. 9. Il piano dei servizi si intende ultimato quando sono interamente erogati i servizi oggetto della valorizzazione e totalmente fatturati all'impresa beneficiaria i relativi costi. I costi fatturati all'impresa beneficiaria devono essere integralmente pagati con le modalità previste all'art.6 punto 2) e regolarmente contabilizzati entro i successivi 30 giorni dalla conclusione del suddetto piano.

5. La richiesta di erogazione del Saldo deve essere inoltrata entro e non oltre 45 giorni dalla conclusione del piano dei servizi come specificato al precedente punto 3, pena la revoca delle agevolazioni concesse ed erogate. E' facoltà della beneficiaria programmare la rendicontazione del piano dei servizi utilizzando anche le altre modalità di presentazione della documentazione (anticipo e/o SAL) nel rispetto dei termini previsti e dei vincoli di incidenza.

6. La richiesta di erogazione a Saldo, a fronte dell'avvenuta conclusione delle attività, deve includere le fatture quietanzate delle spese ammesse ed una relazione finale che evidenzia la piena realizzazione del progetto ed i risultati riscontrabili e misurabili. Il saldo è erogato successivamente ad un monitoraggio, da effettuarsi presso la sede operativa dell'impresa beneficiaria, necessario a verificare il raggiungimento degli obiettivi individuati nel *progetto di valorizzazione*.

7. Il *Soggetto Gestore* procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario nonché delle altre verifiche stabilite nell'atto di concessione del contributo. L'iter di erogazione sarà espletato nel rispetto dei termini previsti dall'art.7 del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Articolo 11.

(Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni possono essere revocate:
 - a) nel caso di rinuncia del beneficiario;
 - b) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti;
 - c) qualora il beneficiario non abbia rispettato il divieto di cumulo di cui al punto 5 del presente *Decreto*;
 - d) qualora il beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del piano dei servizi ammesso alle agevolazioni;

- e) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente *Decreto*, nell'atto di concessione del contributo, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente;
- f) qualora il beneficiario non realizzi il piano dei servizi ammesso alle agevolazioni entro il termine previsto nell'atto di concessione, salvo che Invitalia non riscontri che le spese effettivamente sostenute configurino un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria;
- g) qualora il beneficiario non proceda con l'invio della richiesta di erogazione del saldo nel termine indicato all'art.10 comma 4 e come disciplinato dall'atto di concessione;
- h) qualora non permangano i requisiti di ammissibilità previsti all'art.4 lettera e) del presente decreto, almeno sino al completamento del piano dei servizi ammesso alle agevolazioni.

Articolo 12.

(Ulteriori adempimenti derivanti dal cofinanziamento a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014 – 2020 FESR)

1.I programmi di investimento agevolati nelle regioni meno sviluppate sono cofinanziabili nell'ambito del *PON Imprese e competitività*. In caso di cofinanziamento a valere sulle risorse del PON i soggetti beneficiari sono tenuti a:

a) rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'Allegato XII al *Regolamento (UE) 1303/2013*, tenuto conto di quanto disposto in merito dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017 menzionato in premessa, anche avvalendosi delle apposite linee guida disponibili al seguente link: http://www.ponic.gov.it/sites/PON/linee_guida_beneficiario/PONIC;

b) attuare il progetto nel rispetto delle normative dell'Unione europea, delle normative nazionali in materia di ammissibilità della spesa, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del *Regolamento (UE) 1303/2013*;

c) assicurare il rispetto di quanto stabilito all'articolo 71 del *Regolamento (UE) 1303/2013* in tema di stabilità delle operazioni, tenuto conto di quanto disposto in merito dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;

d) adottare misure atte ad evitare il doppio finanziamento, riportando sui documenti giustificativi di spesa o di pagamento il riferimento al *PON Imprese e competitività* come indicato;

e) garantire, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del *regolamento (UE) 1303/2013*, che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile

adeguata atta a tenere separate tutte le transazioni relative al programma di investimenti agevolato, ferme restando le norme contabili nazionali;

f) garantire che i pagamenti avvengano con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità ai titoli di spesa per cui è stato richiesto il contributo;

g) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del programma di investimento. Il *Ministero* può stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 140 del *Regolamento (UE) 1303/2013* dandone comunicazione all'impresa beneficiaria. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati;

h) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero*, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

l) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Ministero* allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

m) garantire il rispetto delle direttive operative stabilite dal *Ministero*, con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017, per i soggetti beneficiari degli interventi del *PON Imprese e competitività*.

Articolo 13

(Pubblicazione)

1. Il presente bando verrà pubblicato sui siti internet della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, www.uibm.gov.it, e dell'Ente gestore, www.invitalia.it.

2. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi del Decreto direttoriale 18 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 256, del 31 Ottobre 2019.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Lirosi